Allegato "B" al n.27503 di Fascicolo

STATUTO SOCIALE DELLA "Cosea Tariffa & Servizi S.r.l."

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "COSEA TARIFFA & SERVIZI S.R.L.", Società Unipersonale.

ARTICOLO 2

La società ha sede nel Comune di Castel di Casio (BO), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La società, nelle forme di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché filiali e/o dipendenze, uffici di rappresentanza e di corrispondenza, sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 3

La società ha per oggetto la gestione:

a) dei servizi di consulenza e supporto alla predisposizione e gestione della tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani e di qualsiasi altra tariffa per la gestione di servizi alla collettività;

b) dei servizi di consulenza specialistica e delle attività complementari, connesse ed accessorie indiriz-

zate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale degli Enti Locali, anche nelle loro forme associate, e di qualsiasi altro Ente, Istituzione o Società;

c) dei servizi informativi territoriali ed ambientali;

d) dei servizi di Information Communication Technologies;

e) dei servizi di informazione e comunicazione;

f) dei servizi cimiteriali, di custodia dei cimiteri e di illuminazione votiva, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali, compresa la realizzazione di nuovi manufatti;

g) dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e dei servizi calore;

h) dei servizi di consulenza tecnica, amministrativa e gestionale, progettazione e realizzazione studi di fattibilità attinenti alle competenze della società;

i) di qualsiasi altro servizio attinente in modo diretto o indiretto con i servizi di cui sopra.

La società potrà inoltre:

- acquisire e conservare beni materiali e immateriali nell'interesse proprio e delle società, associazioni, consorzi, ed enti di cui è parte, anche se partecipati indirettamente;

- acquistare e/o cedere brevetti e licenze know-how e software;

- compiere, in relazione alle attività ricomprese nell'oggetto sociale, qualunque inerente e connessa operazione commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare e finanziaria, in esse comprese l'assunzione di mutui ipotecari e non, sotto qualsiasi forma con: privati, società, enti e istituti di credito, e il rilascio di garanzie reali e non, quali fideiussioni, lettere di manleva e di garanzia e avvalli e infine, eseguire senza restrizione alcuna tutte le operazioni che venissero ritenute utili a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale, il tutto in forma non prevalente rispetto all'oggetto principale, e con esclusione di ogni attività ed operazione di carattere finanziario svolta nei confronti del pubblico.

VINCOLI "IN HOUSE" ALL'ATTIVITÀ SOCIALE ED ALTRE SPECIALI LIMITAZIONI

ARTICOLO 3-BIS

Tutti i servizi ed attività esercitati dalla società ai sensi del precedente articolo 3 dovranno essere compiuti nello svolgimento di compiti affidati dal socio Co.Se.A. Consorzio Servizi Ambientali, che esercita sulla società un controllo analogo diretto, dagli enti pubblici membri di Co.Se.A., che esercitano sulla

società un controllo analogo congiunto e indiretto, o da aggregazioni degli enti pubblici membri di Co.Se.A. (Unioni, Associazioni, ecc.).

La società potrà esercitare servizi ed attività diversi da quelli indicati nel paragrafo che precede solo ed esclusivamente alle seguenti cumulative condizioni:

a) il fatturato derivante da compiti affidati da Co.Se.A. o dagli enti pubblici membri di Co.Se.A. o loro aggregazioni deve essere almeno pari all'ottanta per cento del fatturato complessivo della società; e

b) i compiti affidati da soggetti pubblici o privati diversi da Co.Se.A. o diversi dagli enti pubblici membri di Co.Se.A. o loro aggregazioni devono essere utili o necessari al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza rispetto alle attività principali della società, affidate da Co.Se.A. o dagli enti pubblici membri di Co.Se.A.

La sussistenza delle condizioni sopra indicate deve essere accertata anteriormente all'assunzione di affidamenti da parte di soggetti pubblici o privati diversi da Co.Se.A. o dagli Enti pubblici membri di Co.Se.A. o loro aggregazioni, e deve essere periodicamente verificata con cadenza almeno annuale da parte dell'Amministratore.

Qualora accerti il mancato rispetto del limite quanti-

tativo sopra indicato la società provvede senza indugio agli adempimenti imposti dall'art. 16 del D.lgs. 19 agosto 2015 n. 175, o dalle diverse norme vigenti alla data dell'accertamento, nei termini in essa previsti.

DURATA - DOMICILIO

ARTICOLO 4

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta per decisione dei soci.

ARTICOLO 5

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.460.000,00 (duemilioniquattrocentosessantamila virgola zero zero), rappresentato da quote di partecipazione ai sensi di legge.

ARTICOLO 7

I soci potranno finanziare la società, anche in modo non proporzionale alle rispettive quote del capitale sociale, nel rispetto e con le prescrizioni previste dalla legge. Tali finanziamenti si intendono sempre

infruttiferi anche ai sensi della legislazione fiscale, salva espressa previsione contraria.

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con decisione dei soci, assunta con metodo assembleare.

ARTICOLO 8

I soci non possono trasferire a terzi non soci le proprie quote ovvero i diritti relativi o connessi senza prima averle offerte in prelazione agli altri soci, in proporzione alla percentuale di capitale da loro posseduta.

I soci che intendano trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote e/o i relativi diritti, dovranno offrirli, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli altri soci iscritti nel Registro delle Imprese, comunicando prezzo, percentuale che si intende cedere, condizioni di cessione ed il nominativo dell’acquirente.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all’offerente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’offerta di cui sopra, specificando altresì se è loro intenzio-

ne acquisire anche quote eventualmente non acquisite da altri soci per mancato esercizio della spettante prelazione.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le quote o i diritti oggetto della cessione verranno acquistate da ciascuno di essi in proporzione alla quota di capitale sociale già posseduta.

Nel caso in cui uno o più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, ma non concordino con la valutazione delle quote formulata dal socio offerente, il prezzo delle quote e/o dei diritti sarà determinato di comune accordo sulla base del valore reale del patrimonio della società al momento del trasferimento.

Se nessun accordo viene raggiunto entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di esercizio del diritto di prelazione, il prezzo delle quote o dei diritti sarà determinato, entro 40 (quaranta) giorni dall'insediamento, da un terzo arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna. Il costo dell'arbitratore sarà ripartito in parti uguali fra il socio offerente e il socio o i soci istanti.

TRASFERIMENTO O CESSIONE DI QUOTE

ARTICOLO 9

In tutti i casi in cui un socio intende cedere a qualsiasi titolo l'intera propria partecipazione o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorre, ai fini della efficacia nei confronti della società del trasferimento delle partecipazioni, che sia manifestato il gradimento con decisione dei soci, salvo il diritto di recesso dei soci o dei suoi eredi, con le modalità di cui al successivo art. 11.

A tal fine la proposta di trasferimento contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata all'assemblea, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve pronunciarsi mediante apposita decisione senza obbligo di motivazione da comunicarsi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta comunicazione della proposta di trasferimento.

Nel caso di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità delle quote, agli altri soci spetta il diritto di prelazione.

VINCOLI "IN HOUSE" AL TRASFERIMENTO O CESSIONE DI QUOTE

ARTICOLO 9-BIS

I soci pubblici non possono trasferire le quote sociali o i diritti relativi o connessi alle quote sociali

a soggetti privati, se il trasferimento attribuisce ai soci privati, singolarmente o congiuntamente, un potere di veto, di controllo o di influenza determinante sulla società.

I soci non possono comunque trasferire le quote sociali o i diritti relativi o connessi alle quote sociali a soggetti privati o pubblici diversi da Co.Se.A. od agli enti pubblici membri di Co.Se.A. o loro aggregazioni, se il trasferimento determina per la società la perdita dei caratteri di organismo "in house" previsti dalla legislazione nazionale od europea.

Il diritto di prelazione previsto dal precedente articolo 8 non opera, ed è a tutti gli effetti inefficace, se il suo esercizio produce l'effetto di attribuire a soggetti privati un potere di veto, di controllo o di influenza determinante sulla società, o determina per la società la perdita dei caratteri di organismo "in house" previsti dalla legislazione nazionale od europea.

Il presente articolo prevale sulle diverse previsioni contenute negli articoli 8 e 9 o in altre disposizioni statutarie.

AUMENTI DI CAPITALE

ARTICOLO 10

In base alle deliberazioni dell'assemblea straordina-

ria dei soci, osservate le disposizioni di legge al riguardo, il capitale sociale potrà essere aumentato, una o più volte, anche mediante conferimenti in natura. Nel caso in cui il versamento dell'aumento fosse stato effettuato in tutto o in parte mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento del corrispondente importo in denaro in qualunque momento.

Inoltre, il capitale potrà essere aumentato mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, in essi compresi le prestazioni d'opera e di servizi da parte di soci a favore della società. Gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantiti mediante prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria per l'intero valore a essi assegnato. La polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale al conferimento.

In caso di aumento di capitale sociale le quote saran-

no riservate in opzione ai soci, in proporzione alle quote possedute.

I soci, in proporzione alla propria partecipazione al capitale sociale, avranno diritto di sottoscrivere le quote non optate dagli altri soci, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e/o dalle relative delibere assembleari.

Nel caso di aumento del capitale sociale i versamenti sulle quote optate sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputerà convenienti.

VINCOLI "IN HOUSE" CONCERNENTI GLI AUMENTI DI CAPITALE

ARTICOLO 10-BIS

E' vietata, e comunque priva di effetti, la sottoscrizione di aumenti di capitale da parte di soci o soggetti esterni alla società, quando essa produca l'effetto di attribuire a soggetti privati un potere di veto, di controllo o di influenza determinante sulla società, o di far perdere alla stessa i caratteri di organismo "in house" previsti dalla legislazione nazionale od europea.

L'efficacia di ogni sottoscrizione di aumenti di capitale è subordinata alla verifica della non ricorrenza delle condizioni di cui al periodo precedente, da compiersi entro trenta giorni da parte dell'Amministrato-

re.

Il presente articolo prevale sulle diverse previsioni contenute nell'articolo 10 o in altre disposizioni statutarie.

RECESSO

ARTICOLO 11

Il diritto di recesso spetta ai soci in tutti i casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, della quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Il diritto di recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

ARTICOLO 12

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere, entro 180 giorni dalla comunicazione fatta al-

la società, il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali; in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.

VINCOLI "IN HOUSE" CONSEGUENTI AL RECESSO DEI SOCI

ARTICOLO 12-BIS

Qualora la società abbia ricevuto affidamenti "in house" da un socio pubblico, il recesso di tale socio avvenuto in costanza di affidamento obbliga la società a provvedere agli adempimenti imposti dall'art. 16 del D.lgs. 19 agosto 2015 n. 175, o dalle diverse norme vigenti alla data dell'accertamento, nei termini in essa previsti.

Agli stessi incombenti si provvede qualora il recesso di uno o più soci pubblici determini in capo alla società la perdita dei requisiti previsti dalla legge per gli organismi "in house".

ASSEMBLEE

ARTICOLO 13

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente atto costitutivo, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea esercita tutti i poteri ordinari e straordinari previsti dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia di società pubbliche. Sulla base degli indirizzi dettati dal Collegio di Controllo Analogo adotta gli speciali strumenti di governo societario previsti dall'art. 6 D.lgs. n. 175/2016.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove l'organo amministrativo accerti la sussistenza di particolari esigenze della società, ai sensi dell'art. 2364 c.c. l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro un termine maggiore, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In quest'ultimo caso gli amministratori sono tenuti a segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 14

L’assemblea è convocata mediante lettera raccomandata recapitata ai soci a mezzo posta o a mano ed inviata almeno otto giorni prima dell’adunanza.

Nell’avviso dovrà essere indicato il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare; potrà essere altresì indicato il giorno, il luogo e l’ora della eventuale seconda convocazione, da tenersi un giorno successivo alla prima.

La comunicazione potrà essere inviata anche tramite telefax o messaggio di posta elettronica, qualora il socio abbia espressamente autorizzato il tal senso l’organo amministrativo con comunicazione scritta contenente anche i dati di riferimento necessari per effettuare la comunicazione con le predette modalità alternative: salva diversa indicazione, l’autorizzazione sarà valida sino a modifica o revoca da effettuarsi per iscritto. Nel Registro delle Imprese dovrà risultare il numero di telefax o l’indirizzo di posta elettronica dei soci, se lo possiedono. Nei casi previsti al presente paragrafo la convocazione sarà considerata validamente inviata in caso di utilizzo di telefax se porterà allegato un rapporto di trasmissione positivo e in caso di utilizzo di posta elettronica se prodotta stampa del messaggio di posta elettronica inviato unitamente alla conferma di recapito del messaggio invia-

to resa dal server di posta del mittente a seguito di conferma del server di destinazione.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di controllo se nominato, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e l'Organo di controllo se nominato, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori e l'Organo di controllo sono stati informati della riunione.

ARTICOLO 15

Possono intervenire in assemblea i soci che risultino iscritti a Registro delle Imprese.

L'assemblea può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede sociale o il luogo prescelto nell'avviso di convocazione e le varie filiali della società o il domicilio dei soci iscritti nel Registro delle Imprese.

L'avviso di convocazione dovrà precisare, qualora l'assemblea possa tenersi per videoconferenza, i luoghi dove sarà possibile partecipare alla riunione mediante collegamento video-audio. Presso tali luoghi dovranno essere messi a disposizione tutti i documenti

che la legge impone di depositare presso la sede della società prima dell'adunanza. Condizione essenziale per la validità dell'assemblea in videoconferenza è che siano garantiti l'esatta identificazione dei partecipanti, l'accertamento da parte del presidente della legittimazione degli intervenuti, della validità delle deleghe, nonché la possibilità per gli stessi di discutere e intervenire attivamente e in tempo reale nel dibattito, di scambiarsi documenti relativi agli argomenti discussi e di votare e di tutto quanto sopra dovrà darsi atto nel relativo verbale; verificandosi questi presupposti la riunione si intende tenuta, in ogni caso, nel luogo in cui sono presenti il presidente e il segretario per la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 16

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare a mezzo di delega scritta da altra persona nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2479 bis c.c.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

ARTICOLO 17

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, qualora nominato, dal Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione, ovvero, in assenza di questi, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

ARTICOLO 18

Fatto salvo quanto espressamente previsto in altri articoli del presente atto costitutivo, l'assemblea sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con le maggioranze per essa richieste dall'art. 2479 bis c.c.

ARTICOLO 19

Per la redazione del verbale assembleare l'assemblea, su proposta del presidente, nominerà un segretario, anche al di fuori dei soci.

Nei casi di cui all'art. 2480 c.c., o laddove il presidente dell'assemblea ne ravvisi l'esigenza, il segretario sarà scelto nella persona di un notaio previamente designato dal presidente del consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, eventualmente dal notaio (nei casi di legge, ovvero quando il presidente lo ritenga opportuno), e redatto ai sensi di legge.

Le modalità di espressione del voto saranno scelte dall'assemblea, nel rispetto delle norme inderogabili di legge, che dovranno comunque consentire l'identificazione dei votanti. L'assemblea può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO DI CONTROLLO ANALOGO

ARTICOLO 20

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli espressamente riservati dalla legge o dal presente atto costitutivo all'assemblea dei soci e fatto salvo il rispetto degli atti vincolanti assunti dal Collegio di Controllo Analogo di cui al successivo articolo 20-bis.

La società è amministrata da un Amministratore Unico. Con delibera motivata l'Assemblea può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 11, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 175 del 2016 o dalle altre norme vigenti.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni

ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo che l'assemblea deliberi diversamente in sede di nomina.

E' vietata la nomina come amministratore dei soci, dei dipendenti di Co.Se.A, dei Comuni membri di Co.Se.A. o comunque di un ente pubblico controllante. Si applicano inoltre ed in ogni caso tutti i vincoli e limiti alla nomina degli amministratori previsti dal D.lgs. n. 39/2013, dal D.lgs. n. 175/2016 e dalle altre norme imperative vigenti.

In ogni caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c., sono di competenza dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 20-BIS

La società è soggetta a controllo analogo diretto da parte di Co.Se.A. ed a controllo analogo indiretto e congiunto da parte degli enti pubblici membri di Co.Se.A.

Le funzioni di controllo analogo sono esercitate dal Collegio di Controllo Analogo, che è costituito dall'Assemblea Consortile di Co.Se.A. e coincidente con essa.

Il Collegio di Controllo Analogo opera secondo le disposizioni proprie dell'Assemblea Consortile di Co.Se.A., contenute o richiamate nello Statuto del Consorzio. Può riunirsi ed essere convocato anche al solo fine di esercitare le funzioni di controllo analogo. Oltre alle ipotesi previste nello Statuto di Co.Se.A.. il Collegio di Controllo Analogo ha l'obbligo di convocarsi quando lo richiedano l'Amministratore o l'Organo di Controllo della società.

L'esercizio delle funzioni di controllo analogo, da parte dei membri dell'assemblea consortile, non da' diritto ad alcun emolumento, gettone od altro beneficio, in ragione della piena coincidenza tra il Collegio di Controllo Analogo e l'Assemblea Consortile.

Il Collegio di Controllo Analogo esercita sulla società ed i suoi organi i seguenti poteri:

a) esamina ed approva anticipatamente il bilancio preventivo, il piano degli investimenti, il piano occupazionale, e gli altri atti di rilevanza strategica;

b) detta gli indirizzi vincolanti a cui l'organo amministrativo dovrà attenersi nella gestione della so-

cietà, con riguardo agli obbiettivi fondamentali da perseguire;

c) verifica lo stato di attuazione degli obbiettivi e degli indirizzi prefissati, chiede all'organo amministrativo relazioni periodiche sull'andamento della gestione e detta indirizzi vincolanti sugli obbiettivi per la programmazione successiva;

d) detta gli indirizzi vincolanti sulle azioni correttive da compiere in caso di scostamenti significativi dell'equilibrio economico e/o finanziario della società, e può assumere in via cautelare e per ragioni di urgenza atti straordinari di amministrazione diretta della società, anche a carattere inibitorio di precedenti atti compiuti dall'organo amministrativo;

e) detta indirizzi all'Assemblea della società, quanto all'adozione degli speciali strumenti di governo societario previsti dall'art. 6 D.lgs. n. 175/2016.

Per l'esercizio dei propri poteri il Collegio di Controllo Analogo può avvalersi del Consiglio di Amministrazione di Co.Se.A. o dell'Organo di Controllo della società.

ARTICOLO 21

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza del numero degli amministratori nominati dall'assemblea, s'intenderà dimissionario

l'intero consiglio e dovrà convocarsi subito l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

ARTICOLO 22

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori sono vincolati al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. e non possono esercitare, direttamente ed indirettamente, attività concorrenti con quelle dell'impresa né detenere partecipazioni in attività concorrenti con quelle della stessa.

ARTICOLO 23

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un presidente e può nominare un segretario anche estraneo al consiglio.

Con le stesse modalità di cui sopra è prevista anche la nomina, non obbligatoria, di un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di impedimento di questi o di sua assenza comunicata per iscritto, e di uno o più amministratori delegati; costoro, come anche il presidente, restano in carica per la durata del loro incarico di amministratori, determinato al momento della loro nomina, e sono rieleggibili.

Nel caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente le funzioni suppletive sopra citate spettano all'amministratore più anziano come età.

Quando l'amministrazione della società è affidata

all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ARTICOLO 24

Il consiglio si radunerà sia nella sede sociale sia altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il presidente lo giudicherà necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da due membri la convocazione potrà essere richiesta, in forma scritta, anche da uno solo dei suoi membri.

Qualora il consiglio di amministrazione sia riunito in teleconferenza o in videoconferenza, le sue deliberazioni saranno valide se almeno il presidente e il segretario siano nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta la riunione, sia certa l'identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.

ARTICOLO 25

Il consiglio è convocato dal presidente con avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, da inviarsi mediante lettera raccomandata, te-

legramma, posta elettronica o telex con prova del ricevimento al domicilio di ciascuno amministratore e componente dell'Organo di controllo, se nominato, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza, la convocazione di cui sopra dovrà essere effettuata con telegramma, posta elettronica o telex, da inviarsi almeno 1 (un) giorno prima della data fissata.

Il consiglio sarà comunque validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri e l'Organo di controllo in carica.

ARTICOLO 26

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Laddove il Consiglio sia composto da due soli membri in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Laddove il Consiglio sia composto da più di due membri in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni prese si fa constatare per mezzo di verbali firmati dal presidente e dal segretario della riunione, anche estraneo al consiglio, nominato dalla maggioranza degli amministratori presenti.

In sede di nomina del consiglio può essere stabilito che gli amministratori esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale che digitale. La trasmissione della consultazione o del consenso potrà avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telex o la posta elettronica.

ARTICOLO 27

L'assemblea dei soci delibera il compenso annuo in misura fissa, unica o periodica, o una partecipazione agli utili spettante agli amministratori.

Il riparto dei compensi deliberati dall'assemblea, ove questa non vi abbia già provveduto, viene stabilito dal consiglio di amministrazione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e/o poteri vengono, di volta in volta, determinati dal consiglio di amministrazione, sentito, ove esistente, il parere dell'Organo di controllo.

L'assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese so-

stenute per ragione del loro ufficio.

I compensi ed i rimborsi spese attribuiti agli amministratori a qualsiasi titolo sono stabiliti nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ARTICOLO 28

La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale è attribuita:

- all'amministratore unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli amministratori delegati nei limiti dei poteri ad essi delegati, nel caso in cui i soci stabiliscano all'atto di nomina che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione;
- a ciascuno degli amministratori, disgiuntamente e/o congiuntamente, in conformità al modello organizzativo prescelto per la gestione della società ai sensi degli artt. 2257 et 2258 c.c..

Il consiglio di amministrazione potrà nominare direttori nonché procuratori ad negozia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 29

La società, nei casi previsti dalla legge o quando lo deliberi l'assemblea, nomina un Organo di controllo che può essere monocratico (sindaco unico) o collegiale (Collegio sindacale).

L'organo di controllo è nominato ai sensi di legge, nel rispetto della parità di genere prevista dalla normativa al tempo vigente, dura in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

All'Organo di controllo, quando è nominato e quando ne ricorrono le condizioni di legge, spetta altresì il controllo contabile della società.

Nei casi previsti dalla legge si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 30

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio a norma di legge.

ARTICOLO 31

Gli utili netti, dedotte le somme da destinare alle riserve previste dalla legge, saranno ripartiti tra i soci, salvo diversa decisione dei soci stessi.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 32

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, spetta all'assemblea determinare le modalità della liquidazione e nominare uno o più liquidatori indicandone i poteri. Lo stato di liquidazione potrà essere revocato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2487 ter c.c.

CLAUSOLA ARBITRALE

ARTICOLO 33

Ogni controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società ovvero tra gli amministratori o l'Organo di controllo e la società che possa essere oggetto di clausola compromissoria, sarà devoluta alla competenza esclusiva di un arbitro nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna. L'arbitro giudicherà secondo diritto e nel rispetto delle norme del codice di procedura civile. La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 34

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti.

Firmato: Alessandro Bernardini

" Materassi Marcello

" Cristiano Masi Notaio

Io sottoscritto Dott.Cristiano Masi Notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22, comma 1, D.Lgs. n.82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to Cristiano Masi - Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.